

REGIONE PUGLIA
 COMUNE di MINERVINO MURGE
 PROVINCIA di BARLETTA-ANDRIA-TRANI
 COMUNE di ANDRIA
 COMUNE di SPINAZZOLA

EDISON
 Edison Rinnovabili Spa
 P.le Roma, 10 - 00187 Roma

STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
 MEZZINI dott. ing. Antonio
 Via T. Saba 120 | 71016 San Severo (FG)
 Tel. 0862.29972 | Fax 0862.24951
 e-mail: info@studioenergia.net

STUDIO FALCONE
 Ing. Antonio Falcone
 Via. 0864.53479 | Fax. 0864.53479
 E-mail: antonio.falcone@studioenergia.net

NOSTOI s.r.l.
 Dott.ssa Maria Grazia Liseno
 Via. 0862.29972 | Fax. 0862.24951
 E-mail: nstroi@nstroi.it

VEGA sas
 Ing. Roberto Vercellotti
 Via. 0864.53479 | Fax. 0864.53479
 E-mail: roberto.vercellotti@studioenergia.net

PROGETTO DEFINITIVO PER IL RIFACIMENTO DI UN PARCO EOLICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 59,4 MW COSTITUITO DA N°9 AEROGENERATORI TIPO SG155 DA 6,6 MW SITO NEL COMUNE DI MINERVINO MURGE(BAT), NONCHÉ DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.

Nome Servizio	L.C.L.P.L.2013_Strumenti urbanistici comunali - Comune di Spinazzola	Titolo	VA_02_Vostri interventi a paesaggistici e studio di inserimento urbanistico
Descrizione Intervento	Strumenti urbanistici comunali - Comune di Spinazzola		
01	Marzo 2024	Emissione per progetto definitivo	Studio Mezzini
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione
Scale:	1:5.000		Verifica
Formato:	Codice progetto AUI (L.C.L.P.L.2)		

Opere di progetto

- Cavidotti
- SE Edison minervino

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI SPINAZZOLA

- VINCOLO IDROGEOLOGICO
- ZONA AGRICOLA

COMUNE DI SPINAZZOLA P.R.G.
 RELAZIONATO A SOSTEGNO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N°79 DEL 21 MARZO 2006 (GIRASOLE/2006/07) DI APPROVAZIONE DEL P.R.G. CON PRESCRIZIONI E MODIFICHE COME DA DEL. C.C. DEL 17.01.2010 E CON LE CONDIZIONI PROT. S.T. 9620215 DEL 21.03.2010 E 122913842 DEL 28.12.2008
 GENNAIO 2001

tavola N° 3

Norme Tecniche di Attuazione

ART. 45 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE. ZONE "E1".
 Queste zone sono destinate all'agricoltura, alla forestazione, alla frutticoltura, al pascolo ed all'allevamento, secondo le esigenze colturali.
 Su di esse si possono espletare le attività considerate nel precedente articolo, purché non abbiano carattere industriale, così come previsto per le "zone D" e non producano inquinamento.
 Su tali superfici il P.R.G. si attua con interventi diretti e secondo i seguenti indici e parametri:
 Indice di fabbricabilità fondiaria = $IF = 0,03$ mc/mq per le abitazioni degli addetti all'agricoltura.
 0,07 mc/mq per gli annessi finalizzati all'agricoltura.
 Rapporto di copertura = $R_c =$ secondo le esigenze derivanti piano di sviluppo agricolo e comunque non superiore al 2% della superficie fondiaria.
 Altezza massima degli edifici = $H_{max} = 8,00$ m. Salvo costruzioni di tipo particolare come silos, serbatoi, eccetera.
 Distanza dai confini = $D_c = 10,00$ m. min.
 Distanza minima tra i fabbricati = $D_f = 15,00$ m.
 Distanza dal ciglio stradale = $D_s =$ secondo il D.M.14/1968 e, per i casi non previsti, o di strade comunali, non inferiore a m.15,00.
 L'otto minimo d'intervento mq. 10.000 anche in caso di accorpamento).
 N.B. Nelle zone produttive agricole qualsiasi si verifica l'esigenza di realizzare nuove costruzioni di volume superiore a 500 mc. (cinquecento metricubi), è obbligatorio redigere un piano di sviluppo aziendale da presentare al Comune per l'approvazione.

27

Su queste superfici è ammessa la costruzione di serre.
 Per serre si intendono quelle strutture stabilmente infisse al suolo, prefabbricate o costruite in opera e destinate esclusivamente a determinate specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.
 Le serre possono essere di due tipi:
 - serre con copertura solo stagionale (tipo X);
 - serre con copertura permanente (tipo Y).
 Anche le serre, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di sviluppo realizzate con materiali che consentano il pieno passaggio della luce, ed avere altezza massima di m.3 in gronda e di m.6 alla linea di colmo se costruite a falda, ed a m.4 se a copertura piana.
 Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è il 70% della superficie del fondo:
 - la distanza da confini e dal ciglio stradale è di m.5;
 - la loro ubicazione è sottoposta al rilascio di autorizzazione comunale.
 Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massima è del 50% della superficie del fondo:
 - la distanza minima della linea di colmo e dal ciglio stradale è di m.8;
 - la loro ubicazione è sottoposta al rilascio della Consuntiva Individua non onerosa.
 Il volume di annessi le tipologie di serre considerate non rientra in quello che è consentito realizzare dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona. Valgono le disposizioni della Legge Regionale n°19 del 11/01/1986.
 Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli o associati per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (che non costituiscono feste di mercato), non collegate alla conduzione del fondo su cui sorgono, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facciano parte della stessa azienda, con assicuramento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.
 La realizzazione di allevamenti intensivi, che siano parzialmente conformi alle caratteristiche ecologiche e non alterino le antiche tradizioni locali e, comunque, subordinata alla predisposizione di impianti per la depurazione ed il controllo da parte della UICI, competenza degli scarichi aerofora, liquidi e solidi. Tali impianti devono essere conformi alle prescrizioni delle Leggi vigenti ed essere posizionati a distanza di assoluta sicurezza dai confini, dagli alloggi di pertinenza, dagli edifici, dai recinti di stabilizzazione e dalla città.
 La superficie minima del fondo da destinare alla realizzazione di allevamenti intensivi è di due ettari.

28

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici inerenti a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi, di opere di riassetto e specifico interesse regionale purché siano del consenso del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale e della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici della Puglia. Il mancato assenso positivo di uno di questi organi preposti alla tutela dell'ambiente, comporta la non realizzazione dell'opera prevista.

